

COMUNE DI ARENA PO

Provincia di Pavia

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 21 del 20/07/2022

OGGETTO: RETTIFICA PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024.

L'Organo di Revisione Dott. Rag. Alessandro Beretta, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30/12/2021;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno*



nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità*



di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che il piano delle performance di cui all’art.10 della L. n. 150/2009 è stato approvato nel 2019 e non anche nel 2020, che con delibera G.C. n. 86 del 10/12/2020 si approvava il piano triennale di azioni positive per le pari opportunità in materia di lavoro, riferito al triennio 2021/2023 di cui all’art. 48, comma 1, D.Lgs. 198/2006;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto “**RETTIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024 – PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2022 – VERIFICA PERSONALE IN ESUBERO**” unitamente agli allegati;

preso atto che l’Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale²³⁴ ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro 6.133,65 compresi oneri riflessi e IRAP;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020



rilevato che:

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (**di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018**);
- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*;"
 - nel corso dell'anno 2021 sono pervenute alcune richieste di pensionamento tali per cui – nel corso degli anni 2021 e 2022 – sono cessati dal servizio N. 3 DIPENDENTI (SU N.7 COMPLESSIVI IN SERVIZIO, DI CUI PERALTRO N.1 "condiviso" con un altro comune):
 - n. 1 dipendente inquadrato in Cat. D pos. eco 5
 - - n. 1 dipendente inquadrato in Cat. D pos. eco 1
 - - n. 1 dipendente inquadrato in Cat. B pos. eco 3

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

Richiamati gli artt.3, 4 e 5 del citato Decreto in cui vengono fissati i "valori soglia di massima spesa del personale" per fascia demografica e le percentuali massime di incremento del personale in servizio da applicarsi dal 20 aprile 2020 che, nello specifico di questo Comune, sono identificabili nella fascia demografica lett. b) e sono così riportati:

- **il valore soglia per fascia demografica del rapporto Spesa di personale rispetto alle Entrate correnti, secondo la definizione dell'art. 2, è del 28,60%**; a decorrere dal 20 aprile 2020 e fino al 31/12/2024, l'Ente che si colloca al di sotto del valore soglia ex art.4/c.1, può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, in misura non superiore ai seguenti valori calcolati sulla spesa di personale registrata nel 2018:



2021	2022	2023	2024
29%	33%	34%	35%

- per il periodo 2020/2024 possono essere utilizzate le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti il 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1 e fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell'articolo 4 di ciascuna fascia demografica, se il valore soglia dell'Ente fascia demografica lett. B) - del rapporto Spesa di personale rispetto alle Entrate correnti è superiore al 28,60% - l'Ente adotta un percorso graduale di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;


rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- 1) il valore medio degli accertamenti delle entrate correnti (titoli 1, 2, 3) di “competenza” degli ultimi tre rendiconti approvati (ossia 2019, 2020, 2021) - al netto del FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) stanziato nel bilancio di previsione “assestato” e relativo all'ultima annualità (2021) - è pari ad € 144.658,37:

ENTRATE CORRENTI		Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	MEDIA
1	Entrate tributarie	1.153.021,00 €	1.116.339,00 €	1.108.133,00 €	
2	Trasferimenti correnti	57.183,00 €	173.844,00 €	159.451,00 €	
3	Entrate extratributarie	200.934,00 €	164.887,00 €	141.300,00 €	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.411.139,00 €	1.455.070,00 €	1.408.884,00 €	1.425.031,00 €
Stanziamanti definitivi FCDE Bilancio Assestato 2021 (-)					144.659,00 €
ENTRATE CORRENTI NETTE (A)		1.231.050,20 €	1.346.027,66 €	1.389.959,46 €	1.280.372,00 €

- 2) la spesa di personale - intesa quale impegni di competenza della spesa complessiva, per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art.110 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267, nonché per i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al loro degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP (come indicato nella Circolare del Ministero dell'Interno del 08.06.2020, rilevato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato 2021) - **è pari ad € 274.913,56**. Precisato quanto sotto, con riferimento alla quantificazione della spesa di personale:

- a) ai sensi dell'art. 3) comma 4-ter della Legge 29 giugno 2022, n. 79 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” pubblicata sulla G.U. 29 giugno 2022, n. 150 “*A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58*”;
- b) la spesa del personale in convenzione è stata interamente considerata procedendo successivamente allo “stralcio” della quota parte rimborsata dagli Enti in



Convenzione. Il Comune di Arena Po, quale Ente capo convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale e del servizio tecnico, rileva una spesa di personale che, se non considerate le componenti di entrata, non rispecchia la reale situazione contabile dell'Ente; a tal fine si richiama il parere Corte dei Conti Lombardia n. 125/2020 "Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio". Dovrà, pertanto, essere considerata spesa di personale, dal comune capofila come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene, nella sostanza, all'assunzione del personale stesso. Spetta all'ente motivare adeguatamente l'inclusione (o l'esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base del richiamato principio contabile".

- 3) il rapporto tra la voce "Spesa di personale/Entrate correnti" è dunque pari a € 274.913,56/ 1.280.372,43 = **21,47%** e quindi inferiore al parametro **28,60%**;
- 4) il valore di incremento annuale della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto (2021) calcolata sulla spesa di personale registrata nel 2018, per le assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con il piano del fabbisogno del personale triennale 2022/2024 e nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 2022/2024 asseverato dall'Organo di Revisione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024, non può superare i predetti valori soglia:

SPESA PERSONALE ANNO 2018			
(Impegni macroaggregato 1.01 rendiconto 2018)	291.983,46 €	291.983,46 €	291.983,46 €
Comuni da 1000 a 1999 abitanti (MAX)	33%	34%	35%
CAPACITA' ASSUNZIONALE DAL 2020	96.354,54 €	99.274,38 €	102.194,21 €

Rilevato che la spesa di personale programmata - come risulta dal Bilancio 2022/2024 - è pari agli importi di seguito indicati, comprensivi delle somme per il pagamento degli oneri del personale in servizio e assunzioni programmate per il triennio 2022/2024, indicata secondo la definizione art. 2:

	2022	2023	2024
VALORE SPESA PERSONALE DI BILANCIO PREVISTA	€. 305.452,90	€. 317.489,93	€. 317.489,93

Effettuata una ulteriore previa ricognizione degli esuberanti ed eccedenze di personale, alla luce della articolata normativa in materia di organizzazione e di assunzioni del personale, e constatato che l'Ente non rileva situazioni di esubero e/o di eccedenza di personale a fronte

di n. 3 cessazioni e n.1 assunzione intervenuta con decorrenza 07.03.2022, il tutto come meglio specificato nella premessa del presente atto;
Accertato che il costo delle assunzioni programmate è previsto negli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024 e che, ad oggi, tale costo è sostanzialmente già ampiamente “autofinanziato” con le intervenute cessazioni del personale dipendente intervenute nel 2021 e nel 2022;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata l’asseverazione dell’equilibrio pluriennale di bilancio;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell’istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell’art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall’art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta, avente ad oggetto **“RETTIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024 – PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2022 – VERIFICA PERSONALE IN ESUBERO”**.

Data 20-07-2022

L’Organo di Revisione

Dott. Rag. Alessandro Beretta

